

Ampliata l'area di esonero dalla presentazione della dichiarazione ma a tre condizioni

Successioni, dispensa allargata

Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA

Stop alla dichiarazione di successione se il valore dell'eredità non supera i 100 mila euro. Il nuovo tetto di esenzione, oggi fissato a circa 26 mila euro, si applicherà quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta (genitori o figli) e nell'asse ereditario non sono presenti immobili. Al restyling anche le dichiarazioni di successione integrative o sostitutive. Non ci sarà più l'obbligo di presentarle nel caso in cui, dopo l'apertura della successione, siano erogati agli eredi rimborsi fiscali spettanti al defunto. Viene poi consentito al contribuente di allegare alla dichiarazione di successione, in luogo di documenti in originale o autenticati da un notaio, anche copie non autenticate accompagnate da un'autocertificazione. Sono questi gli interventi in materia di successioni mortis causa previsti dal dlgs sulle semplificazioni fiscali, definitivamente approvato dal consiglio dei ministri del 30 ottobre scorso in attuazione

della legge n. 23/2014.

Dichiarazione light. Ampliata l'area di esonero dalla presentazione della dichiarazione per le eredità di minore importo. Come detto, l'agevolazione opera a tre condizioni: primo, l'eredità deve essere devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta; secondo, l'attivo ereditario non deve comprendere immobili o diritti reali immobiliari; terzo, il valore dell'eredità non deve superare i 100 mila euro. Al di fuori di questi casi, non cambiano le regole attuali. La dichiarazione di successione va presentata o spedita per raccomandata all'ufficio delle Entrate competente. I soggetti obbligati restano i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali. L'adempimento può interessare pure gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari.

Rimborsi senza inte-

grativa. Con una modifica all'articolo 28, comma 6 del dlgs n. 346/1990 viene meno l'obbligo di presentare l'integrativa nel caso in cui, dopo la presentazione della dichiarazione della successione, sopraggiunga un rimborso fiscale a favore del de cuius (quindi erogato agli eredi). I rimborsi saranno tuttavia rilevanti ai fini del calcolo della base imponibile sulla quale determinare l'imposta di successione.

Oneri documentali. L'articolo 30 del dlgs n. 346/1990 prevede un lungo elenco di allegati alla dichiarazione della successione. Tali documenti finora dovevano essere presentati tutti in originale o in copia autentica.

Il dlgs semplificazioni introduce invece per alcuni la possibilità di esibire al fisco una fotocopia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa costituisce copia degli originali (si veda tabella in pagina). Resta ferma tuttavia la facoltà dell'Agenzia di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

— © Riproduzione riservata —

Dichiarazioni di successione: documenti da allegare dopo il dlgs semplificazioni

Documento richiesto	Possibilità di autocertificazione
Certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta	No
Certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui	No
Copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione	Sì
Copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi	Sì
Estratti catastali relativi agli immobili	No
Certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili	No
Copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario	Sì
Copia autentica degli altri inventari	Sì
Documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni	Sì
Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili	No